

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI****LOTTO 6  
POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
TUTELA LEGALE****CIG n. 5607742716**

La presente polizza è stipulata tra

<b>ANCONAMBIENTE SPA</b>
Via del Commercio, 27
60131 ANCONA (AN)
C.F. e p IVA 01422820421

e


Durata della polizza

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2017</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>30/06</b>
-------------------------------	--------------

# INDICE

<b>1. SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>	- 1 -
• Art. 1.1 - Definizioni	- 1 -
• Art. 1.2 – Attività e caratteristiche del rischio	- 2 -
<b>2. SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>	- 3 -
• Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	- 3 -
• Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	- 3 -
• Art.2.3 - Durata del contratto	- 3 -
• Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	- 4 -
• Art.2.4bis - Regolazione del premio (opzionale)	- 4 -
• Art.2.5 - Recesso a seguito di sinistro	- 5 -
• Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione	- 5 -
• Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	- 5 -
• Art. 2.8 - Oneri fiscali	- 5 -
• Art.2.9 - Foro competente	- 5 -
• Art.2.10 - Interpretazione del contratto	- 5 -
• Art.2.11 – Ispezioni e verifiche della Società	- 5 -
• Art.2.12 - Assicurazione per conto di chi spetta	- 5 -
• Art.2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	- 6 -
• Art. 2.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	- 6 -
• Art. 2.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)	- 7 -
• Art. 2.16 - Clausola Broker	- 7 -
• Art. 2.17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010	- 7 -
• Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge	- 8 -
• Art.2.19 – Rinuncia alla rivalsa	- 8 -
• Art.2.20 - Trattamento dei dati	- 8 -
• Art.2.21 – Clausole vessatorie	- 8 -
<b>3. SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA</b>	- 9 -
• Art.3.1 - Oggetto della copertura	- 9 -

• Art.3.2 - Oggetto dell'Assicurazione .....	- 9 -
• Art. 3.3 - Spese assicurate .....	- 9 -
• Art.3.4 – Rischi inclusi.....	- 10 -
• Art.3.5- Precisazioni.....	- 10 -
• Art.3.6 - Condizioni di operatività della copertura .....	- 11 -
• Art.3.7 – Esclusioni .....	- 11 -
• Art.3.8 - Diritto di rivalsa .....	- 11 -
• Art.3.9 - Limiti territoriali .....	- 11 -
• Art.3.10 - Efficacia temporale della garanzia .....	- 11 -
<b>4. SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO GESTIONE DEI SINISTRI .....</b>	<b>- 13 -</b>
• Art.4.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi .....	- 13 -
• <u>Obblighi del Contraente/Assicurato</u> .....	- 13 -
• <u>Obblighi della Società</u> .....	- 13 -
• Art.4.2 - Anticipo d'indennizzo .....	- 13 -
• Art.4.3 - Pagamento dell'indennizzo .....	- 13 -
• Art.4.4 - Recupero di somme .....	- 13 -
• Art.4.5 - Esonero dalla comunicazione delle generalità degli assicurati .....	- 14 -
<b>5. SEZIONE 5 - MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO .....</b>	<b>- 15 -</b>
• Art. 5.1 – Massimali.....	- 15 -
• Art. 5.2– Franchigia .....	- 15 -
• Art. 5.3 – Assicurati - Calcolo del premio .....	- 15 -
• Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione .....	- 15 -
• Art. 5.5 – Disposizione finale .....	- 16 -

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1.1 - Definizioni

- **Assicurazione:** Il contratto di assicurazione.
- **Annualità assicurativa o periodo assicurativo:** Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
- **Assicurato:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- **Broker :** Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
- **Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
- **Dipendenti:** Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
- **Franchigia:** La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
- **Indennizzo :** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Massimale per sinistro:** La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
- **Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Richiesta di risarcimento e/o circostanze e situazioni:**
  1. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale;
  2. qualsiasi azione penale intentata contro l'Assicurato;
  3. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale si intende imputare all'Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
  4. qualsiasi procedimento civile intentato contro l'assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
  5. qualsiasi procedimento amministrativo, tributario, fiscale, giudiziale o stragiudiziale, (dinanzi al TAR, Consiglio di Stato, Commissione Tributaria e simili) o qualsiasi altra indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi comportamento illecito specificato e tenuto dall'Assicurato;
  6. qualsiasi altro procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: • la notifica di una citazione o di analogo atto procedimentale; • la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
  7. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti dell'Assicurato e riferita ad un comportamento illecito non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui sopra;

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto:** La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
- **Sinistro:** Il verificarsi di un evento dal quale derivi il ricevimento di una "Richiesta di risarcimento e/o circostanza e situazioni" come precedentemente definiti.
- **Società :** L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

**Art. 1.2 – Attività e caratteristiche del rischio**

<b>Attività</b>	A) GESTIRE I SERVIZI PER LA RACCOLTA, PESATURA, CARICAMENTO, TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI, COMPRESI SIA LO SPAZZAMENTO, LA PULIZIA ED IL DISERBO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE ANCHE ADIBITI A VERDE NONCHE' LA LORO EVENTUALE MANUTENZIONE, SIA LA RIMOZIONE NEVE, NONCHE' REALIZZARE E GESTIRE I RELATIVI IMPIANTI ED OPERE;
	B) GESTIRE I SERVIZI PER LA RACCOLTA, PESATURA, CARICAMENTO, TRASPORTO, STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO, LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI, COMPRESO IL SERVIZIO DI RICICLAGGIO DEGLI INERTI, REALIZZARE BONIFICHE AMBIENTALI NONCHE' REALIZZARE E GESTIRE I RELATIVI IMPIANTI ED OPERE;
	C) GESTIRE IMPIANTI FISSI E MOBILI, STAZIONI DI TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO, IMPIANTI DI STOCCAGGIO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E/O BIOLOGICO, IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI URBANI TAL QUALI O TRATTATI, INERTI-SPECIALI-PERICOLOSI, IMPIANTI DI TERMO DISTRUZIONE;
	D) GESTIRE ED EROGARE SERVIZI COMPLEMENTARI A QUELLI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALI, COME AD ESEMPIO: ESPURGO POZZI NERI E POZZETTI STRADALI, DERATIZZAZIONE, DEMUSCAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI, PULIZIA MERCATI COMUNALI, AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI, LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI GABINETTI ED ORINatoi PUBBLICI, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, DELLE FONTANE E DELLE SPIAGGE.
	E) GESTIRE I SERVIZI CONCERNENTI LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE, L'ACQUISTO E LA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA NONCHE' REALIZZARE I RELATIVI IMPIANTI ED OPERE;
	F) REALIZZARE E GESTIRE IMPIANTI PER IL TELERAFFREDDAMENTO, IL TELERISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE COMBINATA DI CALORE ED ENERGIA ELETTRICA, NONCHE' REALIZZARE E GESTIRE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE ED ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI GLI USI;
	G) GESTIRE I SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEI SISTEMI SEMAFORICI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI ED OPERE;
	H) GESTIRE LE ATTIVITA' CIMITERIALI E FUNERARIE, COMPRESI IL TRASPORTO FUNEBRE, LA CREMAZIONE E OGNI ATTIVITA' PER L'AMPLIAMENTO, MODIFICA O COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE CIMITERIALI NONCHE' LA REALIZZAZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI;
	I) PRESTARE SERVIZI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO COMPRESA LA GESTIONE CALORE, LA GESTIONE IMPIANTI TERMICI E RELATIVE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO;
	J) PROVVEDERE ALLA PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RINNOVO DI CENTRALI, IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE DI QUALSIASI TIPO;
	K) ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE, L'ATTUAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE E MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE, DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI DI QUALSIASI TIPO;
	L) GESTIRE ALTRI SERVIZI AMBIENTALI DI SUPPORTO E SERVIZI COMUNQUE CONNESSI ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO;
	M) ESEGUIRE LA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI ED IL SOCCORSO STRADALE;
	N) ACCERTARE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI ISPETTORI AMBIENTALI;
	O) SVOLGERE SERVIZI DI GESTIONE AFFITTO E LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE E NATURA.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### Art.2.3 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2014 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2017.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

**Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

**Art.2.4bis - Regolazione del premio (opzionale)**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.2.5 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 2.8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.2.9 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.2.10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.2.11 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

#### **Art.2.12 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.



**Art.2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

**Art. 2.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
  - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
  - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
  - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
  - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
  - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
  - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
  - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
  - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
  - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
  - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
  - k) la data di avvenuto pagamento (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- ✓ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- ✓ rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**Art. 2.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 2.16 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

**Art. 2.17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori,

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art.2.19 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il contraente.

**Art.2.20 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art.2.21 – Clausole vessatorie**

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente.

## SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA

### Art.3.1 - Oggetto della copertura

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali di difesa (con esclusione quindi di qualunque spesa relativa a controversie in cui l'Assicurato sia parte attrice) in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, fiscale, tributaria nonché per ricorsi dinanzi al TAR ed incluse le controversie conseguenti a fatti e/o a danni da inquinamento ambientale in genere, che devono essere sostenute dagli Assicurati e previa acquisizione preventiva di preavvisi di fattura, per fatti, atti od omissioni connessi

- a) all'esercizio delle attività istituzionali della Società Contraente, ivi incluse le attività accessorie, collegate e complementari;
- b) all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio per conto del Contraente, sempre che non sussista conflitto d'interesse tra Contraente ed Assicurato.

A titolo esemplificativo e non limitativo si riferiscono a:

- ✓ controversie per danni cagionati dall'Assicurato ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti o di involontarie inadempienze. In caso di operatività della garanzia ex art. 1917, 3 comma c.c., prestata da polizze di Responsabilità Civile, qualora esistenti, la presente assicurazione si intende operante a secondo rischio;
- ✓ difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo, per contravvenzione, per delitto doloso; in quest'ultimo caso la garanzia è operante purché il reato venga derubricato da doloso a colposo oppure l'Assicurato venga proscioltto od assolto con sentenza passata in giudicato; l'assicurazione non vale nei casi di estinzione, per qualsiasi causa, del reato doloso;
- ✓ controversie relative ad eventi della circolazione stradale connesse a missioni o ad adempimenti d'ufficio.

La garanzia vale anche per:

- ✓ procedure di conciliazione;
- ✓ controversie con Enti di previdenza.

### Art.3.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume a proprio carico,

- ✓ l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria, comprese le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza;
- ✓ l'onere relativo ad ogni spesa pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale,

che dovessero essere sostenute o rimborsate dal Contraente per la tutela del diritto di difesa, nell'interesse proprio nonché per conto degli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi;

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi degli assicurati sia conseguente ad atti, fatti od omissioni dolosi o colposi commessi da persone del cui operato siano tenuti a rispondere gli assicurati stessi.

### Art. 3.3 - Spese assicurate

L'assicurazione comprende:

- ✓ gli onorari e le spese per l'intervento di un legale, nonché le eventuali spese legali e peritali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

- ✓ i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie e/o nella fase che ha preceduto il giudizio - da legali, e/o periti di parte, informatori (investigatori) incaricati;
- ✓ i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'Assicurato;
- ✓ le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- ✓ le spese di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro;
- ✓ spese per arbitrati rituali e/o irrituali e le formulazioni di istanze o ricorsi da presentarsi alle competenti Autorità;
- ✓ spese di conciliazione e arbitrato;
- ✓ spese per indagini preliminari.

### **Art.3.4 – Rischi inclusi**

La garanzia è operante per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione dell'imputazione del reato;
2. la difesa in procedimenti penali per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria, limitatamente ai casi di:
  - ✓ archiviazione istruttoria;
  - ✓ assoluzione con decisione passata in giudicato;
  - ✓ altri casi di proscioglimento;
  - ✓ estinzione di tali reati dolosi intervenuta nel corso del procedimento penale;
  - ✓ il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso;
  - ✓ derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.);
  - ✓ patteggiamento, qualora la condanna comporti una pena pecuniaria.
3. controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato;
4. controversie relative a fatti illeciti e/o atti illegittimi involontariamente causati a terzi intendendosi tra questi anche i provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
5. resistenze a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.1;
6. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità, patrimoniale, amministrativa, contabile aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti commessi involontariamente, a condizione che l'Assicurato venga assolto da qualunque addebito con sentenza definitiva dell'Autorità competente;
7. l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
8. l'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, anche di natura fiscale e tributaria;
9. l'opposizione alle sanzioni amministrative, od altre sanzioni pecuniarie, qualora l'Assicurato debba presentare Ricorso Gerarchico od Opposizione dinanzi l'Autorità competente.

### **Art.3.5- Precisazioni**

La garanzia è operante per:

1. per l'intervento di un Legale e di un consulente tecnico di parte per ciascun Assicurato, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati;
2. azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni per la chiamata in garanzia finalizzata a riconoscere i diritti dell'Assicurato nascenti dal contratto con le stesse stipulato;
3. accertamenti amministrativi e tecnici su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
4. per la redazione, in connessione con il verificarsi di un sinistro, di denunce, querele, ricorsi ed

istanze da presentarsi alle Autorità giudiziarie competenti.

### **Art.3.6 - Condizioni di operatività della copertura**

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Azienda Contraente;
- c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- d) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

### **Art.3.7 – Esclusioni**

L'assicurazione non vale per le spese relative a:

- a) pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- b) tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese per la registrazione delle sentenze e degli atti transattivi;
- c) violazioni di norme di natura valutaria;
- d) condanna degli assicurati per colpa grave o dolo accertati con sentenza passata in giudicato;
- e) controversie contrattuali per le quali il valore di lite sia inferiore a € 50.000,00;
- f) controversie nelle quali l'Assicurato sia parte attrice;
- g) responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- h) guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- i) vertenze collettive, aventi natura sindacale, promosse in ogni e qualunque sede nei confronti della Contraente;
- e) a detenzione di sostanze radioattive;
- f) eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- g) sinistri verificatisi in data anteriore all'effetto della presente Assicurazione, ma solo qualora, in relazione agli stessi, esista e risulti operativa ed efficace altra polizza di assicurazione delle spese legali e peritali precedentemente stipulata.

### **Art.3.8 - Diritto di rivalsa**

Limitatamente ai sinistri per i quali venga accertata con sentenza passata in giudicato il dolo o la colpa grave di uno o più Assicurati, od altra causa di inoperatività della garanzia, la Società assicuratrice ha diritto di agire in rivalsa nei confronti degli Assicurati stessi per il recupero delle somme eventualmente anticipate.

### **Art.3.9 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera e che, in caso di giudizio, vengono trattate davanti l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

### **Art.3.10 - Efficacia temporale della garanzia**

L'assicurazione viene prestata per i sinistri verificatisi durante il tempo dell'assicurazione purché denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione è inoltre estesa alle richieste di risarcimento, circostanze e situazioni denunciate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che traggano origine da sinistri avvenuti entro 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto (periodo di retroattività). A tal proposito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1892 del Codice Civile il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti od eventi già formalizzati per iscritto che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento, circostanze o situazioni coperte dall'Assicurazione.

Si precisa che i fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

## SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO GESTIONE DEI SINISTRI

### Art.4.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

#### Obblighi del Contraente/Assicurato

La Contraente, una volta a conoscenza del ricevimento di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, ovvero di un fatto che interessi la copertura assicurativa, deve fare denuncia di sinistro alla compagnia od alla agenzia a cui è assegnata la polizza a mezzo lettera raccomandata, telefax, telex od altro mezzo non appena possibile e comunque entro 90 giorni dalla ricezione.

Nella denuncia di sinistro, la Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro, l'assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale o dei legali prescelto/i per la difesa.

La società con il consenso dell'assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale/i ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente/i o perito/i.

#### Obblighi della Società

La società si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato o all'Agenzia assegnataria della gestione del contratto entro trenta giorni dalla denuncia gli estremi del sinistro e la relativa conferma dell'evento denunciato.

In caso di disaccordo tra la Contraente/Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzate e strutturate.

### Art.4.2 - Anticipo d'indennizzo

In caso di sinistro la Società s'impegna a riconoscere un fondo spese ed onorari, commisurato all'attività da svolgere, per anticipazioni da effettuarsi in corso di controversia, a condizione che si riferiscano ad attività effettivamente da svolgere e debitamente fatturate.

Resta inteso che la presente disposizione non si applicherà comunque ai casi ove l'ipotesi di reato contestato sia di natura non colposa o sussista conflitto d'interessi con l'Ente Contraente. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato, sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità dell'anticipazione erogata

### Art.4.3 - Pagamento dell'indennizzo

A definizione della controversia, la Società entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, compresa quella inerente alle spese da corrispondere da parte dell'Assicurato sulla base di notula o preavviso di fattura del professionista incaricato, effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

### Art.4.4 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi;



2. E' convenuto invece che spetta alla Società il rimborso di tutte le spese dalla stessa sostenute che, nel caso la controversia si conclude con esito favorevole, siano state poste a carico della controparte ed effettivamente riscosse dall'Assicurato.

**Art.4.5 - Esonero dalla comunicazione delle generalità degli assicurati**

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione delle generalità degli assicurati. Rimane stabilito che l'individuazione degli stessi è operata facendo riferimento a documenti ufficiali del Contraente.

## SEZIONE 5 - MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 5.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: a) Euro 50.000,00 per singolo Assicurato/Sinistro, b) Euro 200.000,00 per anno assicurativo. Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, € 50.000,00.

Il fondo spese ed onorari di cui all'art. 4.2 – Anticipo d'indennizzo sarà riconosciuto fino alla concorrenza di € 5.000,00 per assicurato, con un massimo di € 15.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero degli assicurati coinvolti.

### Art. 5.2– Franchigia

E' prevista per ogni singolo sinistro e per ciascun assicurato, l'applicazione di una franchigia assoluta pari ad € 2.500,00.

### Art. 5.3 – Assicurati - Calcolo del premio

Gli assicurati con la presente polizza devono intendersi:

- ✓ l'Ente contraente come persona giuridica ed il suo Legale Rappresentante;
- ✓ I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ il Direttore Generale e tutti i Dirigenti;
- ✓ tutti i dipendenti;

presenti e futuri e comunque tutti coloro per i quali l'Ente Contraente debba sostenere, in forza di legge o di contratto le spese di difesa.

Categoria di Assicurati	Numero di Assicurati
Ente Contraente	1
Presidente	1
Consiglieri	6
Direttore Generale e Dirigenti	1
Dipendenti	XX
Totale	XXX

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato

Retribuzione Euro	Tasso lordo %	Premio lordo anticipato in €
€ 9.450.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	€.....
<b>TOTALE</b>	<b>€.....</b>

### Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

**Art. 5.5 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione

**Il Contraente**

.....

**La Società**

.....